



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO POLITICHE**

**DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA**

**ex SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO**

PESCARA, 30/06/2015

Al Direttore del Dipartimento  
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca  
SEDE

Prot. n. RA 172059

Riferimento:

OGGETTO: Parere inerente provvedimenti di  
deroga rispetto al carico minimo  
di bestiame da applicare sui  
pascoli permanenti.

Al Dirigente Dott. Luca Valente  
ex Servizio Interventi Strutturali  
SEDE

e p.c. – Al Componente la Giunta  
Dott. Dino Pepe

SEDE

Al fine di rispondere compiutamente alla richiesta di parere inerente l'oggetto, formulata via mail con nota RA172044 del 30/06/2015, occorre rilevare preliminarmente che all'articolo 3 comma 4 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 "*Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1397/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 del 17 dicembre 2013*" si legge testualmente che "*le Regioni e le Province.....possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento, in deroga ai sessanta giorni di cui al comma 2 e, in base alle condizioni del suolo, al clima ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno. In assenza dei provvedimenti delle regioni e delle province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno della presentazione della domanda...*". Pertanto un'eventuale deroga deve trovare la propria ragione oggettiva nell'analisi del contesto ambientale-climatico ed aziendale. I tre parametri cui fa riferimento il provvedimento (clima, suolo, organizzazione aziendale) possono essere considerati, a parere dello scrivente, anche indipendentemente l'uno dall'altro a seconda dei casi: le limitazioni climatiche o di suolo possono sussistere entrambe o meno, e lo stesso vale per il terzo elemento, ossia l'organizzazione aziendale.

Ciò premesso, ove ricorra anche una sola delle limitazioni di cui sopra, a parere dello scrivente si può procedere all'adozione dell'atto di deroga. Naturalmente ove risultino adottati dall'Ente gestore dei pascoli o da enti gestori del territorio (parchi, riserve, ecc.) atti di pianificazione che sulla scorta di analisi e studi puntuali del territorio dettagliano il carico di bestiame sui pascoli permanenti ricompresi



GIUNTA REGIONALE

nei perimetri del territorio pianificato, rimane obbligatorio attenersi alle disposizioni puntuali fissate in materia, anche perché potrebbero essere specificati carichi sia inferiori sia superiori al limite minimo di 0,2/UBA/ettaro/anno.

I pascoli abruzzesi, secondo la nota dell'ARA trasmessami, presentano caratteristiche diverse rispetto all'appennino umbro-marchigiano, dove le regioni interessate hanno già abbassato il carico per ettaro. Rilevano in particolare: le altitudini dei versanti montani generalmente più elevata (che impone di tener conto di un deficit termico persistente anche a primavera inoltrata); la clivometria più marcata e la presenza di tare rocciose dovute alla natura geologica delle montagne calcaree abruzzesi (che riduce la superficie utilizzabile); le siccità che si susseguono alle nostre latitudini che, in connessione con le tipologie di cotico e con il substrato pedologico sul quale esse vegetano, provocano un deficit idrico nei mesi estivi sia per le piante che per gli animali. Da ultimo va evidenziato che la discesa delle consistenze regionali di bovini ed ovicapri può determinare la mancata utilizzazione delle superfici pascolive abruzzesi, fenomeno comunque negativo per la conservazione dei pascoli stessi.

Da quanto sopra esposto, tenendo conto dell'analisi di contesto dei pascoli abruzzesi in merito a situazione climatica, condizioni generali dei pascoli di altitudine, sistema di monticazione storico (che in media supera i 90 giorni annui di permanenza degli animali al pascolo – di solito la monticazione comincia dalla metà di maggio per avere termine nella prima quindicina di ottobre, come peraltro prescritto dalle vigenti P.M.P.F. in funzione dell'altimetria) come sistema di allevamento aziendale, a parere dello scrivente si può derogare dal carico minimo di 0,2 UBA per ettaro e per anno per 60 giorni consentendo un carico minimo di 0,1 UBA per ettaro per anno riferiti a 90 giorni di pascolo.

La eventuale deroga deve però escludere quei pascoli per i quali esistono atti di pianificazione come dianzi descritti, per i quali occorre assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche in essi contenute anche quando specificano carichi differenti.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
*Dott. Franco La Civita*